www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

DIRITTO DELL'ECONOMIA

FALLIMENTO L'avviso di udienza «viaggia» sulla Pec

In breve



Per la partecipazione al giudizio fallimentare l'avviso di udienza viene notificato all'imprenditore presso l'indirizzo Pec del quale è obbligato a dotarsi ex articolo 16 Dl 185/2008 ed è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; a fronte della non utile attivazione di tale meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa. In caso di esito negativo, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale si pone come conseguenza della violazione degli obblighi, da parte dell'imprenditore. Corte di cassazione, sez. VI, civ, sentenza 9 settembre 2016, n. 17884

BANCHE Il saldo errato

va «documentato»

In sede di contestazione del saldo di conto corrente è onere della parte produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Il principio di prossimità o vicinanza della prova non si esaurisce nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica che nella specie è negata dall'obbligo richiamato dall'articolo 117 Tub. Corte di cassazione, sez. VI,

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com

civ, ordinanza 12 settembre

2016, n. 17923

Primo bilancio. Dal 1º gennaio l'oggetto sociale può prevedere «una o più finalità di beneficio comune»

Società benefit, non solo profitto

Obiettivo: sostenibilità e trasparenza - Finora si contano una trentina di realtà

Angelo Busani

Ha riscosso un discreto successo la norma (articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016) che dal 1° **gennaio** scorso consente di coti, secondo una ricerca presentata ieri all'Universitas Merca-natari. Costoro, a loro, volta, sola qui a fianco), risultano operanti in Italia 32 società benefit, tività delle società, quali lavoradi cui 17 già esistenti anterior- tori, clienti, fornitori, mente al 2016 e 15 costituite "a valle" della nuova disciplina. Si amministrazione e società civitratta di 31 Srl e di una Spa, loca- le. Il tutto, da inquadrare melizzate prevalentemente al Nord, composte per lo più daun esterni» in base a specifiche esiguo numero di soci, operanti in un vasto range di settori mer-10mila e i 100mila euro.

tratta, in sostanza, di società (di qualsiasi tipologia: società di persone, società di capitali, cooperative) che inseriscono nell'oggetto sociale la previsione per la quale si propongono di perseguire (oltre al "normale" scopo di distribuire gli utili ai loro soci, anche) «una o più finalità di beneficio comune» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni edattività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Dalpunto di vista sostanziale, si tratta di una normativa immaginata per permettere a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo "benefit" in modo da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste esercitata sotto le consuete forme società operano e ai loro stakeholders), conunain formazione chiara, precisa, univoca e le regole generali dettate dal legalmente riconosciuta, che la nale scopo lucrativo, persegue la collettività, operando in modo anche finalità ulteriori, non det-responsabile, trasparente e tate dal proprio egoistico profit-sostenibile nei confronti del to, ma, appunto, altruistiche.

I tratti caratteristici del «bequale si trovano

la legge nel perseguimento da la sua attività economica, «di vantaggio di determinati destimente o indirettamente, dall'atfinanziatori, creditori, pubblica diante «standard di valutazione

È bene sottolineare che la diceologici e di solito dotate di un sciplina non dispone, per quecapitale sociale compreso tra i ste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fisca-Dal punto di vista formale si li, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera). conseguenza che questi sogget-Non sono previste nemmeno deroghe espresse alla ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal Codice civile e da altre leggi, così come capita, ad to alle norme "ordinarie" dettaesempio per le imprese sociali, te dal Codice civile per orientale quali, in base al Dlgs 155/2006,

«aree di valutazione».



Società benefit

 Tipo di società - previsto dall'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016 - nel quale la normale attività d'impresa viene giuridiche (società di persone, di capitali o cooperative) e secondo Codice civile, ma perseguendo in società stessa, oltre al tradizio- aggiunta finalità di beneficio per

neficio comune» che la nuova devono destinare gli utili e gli normativa prefigura vengono avanzi di gestione allo svolgigenericamente individuati dal- mento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio e parte della società benefit, nel- hanno il divieto di distribuire l'ambito dello svolgimento del- utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. La nuova disciplina stituire anche in Italia le società uno o più effetti positivi, o la ridelle società benefit si limita inbenefit (in acronimo: Sb). Infat- duzione degli effetti negativi» a fatti a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto "comune") che la società benetorum di Roma (si veda la tabel- no i soggetti coinvolti, diretta- fit dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

> La legge anzitutto richiede che le finalità benefit siano espressamente previste nello statuto della società (e, quindi, sottoposte ai medesimi vincoli dimodificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabilicui affidare le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit, con la ti sono personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessastregua del rispetto dovure il comportamento degli amministratori di società.

È poi prescritto, a livello pubblicitario, che, oltre alla possibilità di inserire la dizione «società benefit» a latere della "normale" denominazione sociale, deve essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d'esercizio, una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", dalla Ce quale emergano, in primo luogo, taluni dati "storici" (ossia la Su descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell'impatto genera- Ur to); e, in secondo luogo, taluni dati "prognostici", ossia una descrizione degli obiettivi benefit che la società si pone.

Questa relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet Da della società, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza, pi con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili.



Situazione delle società benefit al 31 agosto 2016

		· ·	
umerosità		Capitale sociale	
otale	32	Inferiore a 10.000 euro	2
ella forma di Srl	31 (di cui 2 Srls)	Pari a 10.000 euro	15
ella forma di Spa	1	Da 10.001 a 100.000 euro	7
ata di costituzione		Più di 100.000 euro	8
al 1.1.2016	17	Settore merceologico	
rima del 1.1.2016	15	Alimentare	4
	13	Abbigliamento	1
ocalizzazione		Agricoltura	2
ord Italia	20	Mediazione	1
entro Italia	8	assicurativa	
ud Italia	4	Immobiliare	1
umero di soci		Assistenza a disabili e formazione scolastica	3
nico socio	4	Servizi e informatica	9
a 2 a 5 soci	25	Sanità	3
		Commercio	2
a 6 a 10 soci	2	Rifiuti	1
a 11 a 20 soci	1	Energia	2
iù di 20 soci	Nessuna	Turismo	2

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Societax e Universitas Mercatorum di Roma

Diritto comparato. Il confronto possibile

Il modello italiano si avvicina alle B-Corp Usa

Stati Usa (California, New York, lawareealtri),gliunicialmondo, to il fenomeno delle società che, pur essendo entità for-profit, intendono coniugare l'obiettivo del profitto con un loro positivo impatto verso il contesto (inteso non solo in senso naturalistico) in cui operano.

In sostanza, lo scopo è produrre benessere nell'ambiente in cui la B-Corp opera e, quindi, di misurare i risultati dell'imri) non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto quello del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la In Italia si può ottenere B-Corp hadichiarato come propria mission.

In Italia esistono 20 società che hanno ottenuto la certificazioneB-Corp,un'attestazionerilasciata da B-Lab (ente no-profit statunitense: http://www.bcorporation.net), il cui ottenimento come tali, non possono assue mantenimento è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo (80 punti sui 200 disponibili) attraverso un questionario relativo alle performance dell'impresaneidiversisettoriin cui opera e a una attività di verifica effettuata dall'ente indipendente americano.

È bene chiarire che il conseguimento della certificazione B-Corp non rileva minimamente per l'ottenimento della qualifica di società benefit nel diritto italiano. Quest'ultima, infatti, secondo la legge 208/2015, si consegue con l'inserimento nello statuto delle indicazioni previste dalla legge (si veda sul punto l'articolo a fianco).

tare il rapporto numerico tra le Spa, una cooperativa e sette Srl) società benefit italiane e quelle ma che non hanno, per il modi esse che hanno ottenuto il cer- mento, adeguato il proprio statificato di B-Corpe, quindi, verituto al fine di assumere la qualifificare quante società possieda- ca di società benefit. no entrambe le qualifiche e

Le società benefit sono in- quante ne possiedano invece dubbiamente il derivato, di lin-unasoltanto. A questifini, occorgua italiana, delle **benefit cor-** re segnalare che alcune delle 20 poration (B-Corp) regolamen- B-Corp italiane sono in effetti tate dalle legislazioni di alcuni impossibilitate ad assumere la qualifica di società benefit: è il Washington DC, Louisiana, caso di due studi professionali Massachusetts, Colorado, De- associatie di una società consortile. Così è utile segnalare l'esioltre all'Italia, adaver disciplina- stenza di una società cooperativa italiana che, pur avendo ottenuto la certificazione B-Corp, non ha però assunto la qualifica di società benefit.

In particolare i dati che emergono dall'indagine presentata a Roma sono i seguenti:

ci sono sette imprese B-Corp italiane che hanno adottato anchelaqualificadisocietàbenefit; due B-Corpitaliane sono stupresa (e dei suoi amministrato- di associati professionali che,

QUALIFICHE

la certificazione americana che però non conta ai fini del conseguimento dello status di Sb

mere la qualifica di società benefit, salvo scegliere di svolgere l'attività professionale attraverso una società di professionisti, così come è attualmente previsto dal nostro ordinamento a seguito di una recente riforma legislativa;

■ vièun'impresa B-Corpitaliana che ha assunto la forma di società consortile a responsabilità limitata la quale, come tale, stando ad una interpretazione letterale della normativa italiana, non può assumere la qualifica di società benefit (riservata alle società di persone, di capitalie cooperative);

■ vi sono dieci B-Corp italiane che hanno la forma di società di È comunque interessante no- capitale o di cooperativa (due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Sole 24 ORB

Padova nòva Innovation Leggi il programma completo: www.ilsole24ore.com/oid



30 Settembre - I Ottobre 2016

Padova: Palazzo Bo, Palazzo della Ragione, Orto Botanico

La scienza che ci cambia la vita Cambiamento climatico, medicina del futuro. democrazia e informazione



Partecipa ai comizi, processi, workshop sui grandi temi della scienza

Intervieni ai Tavoli della Ragione per costruire il futuro

Scopri NòvaDocu, i più importanti documentari scientifici in anteprima

Divertiti ai laboratori interattivi per bambini e ragazzi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

In collaborazione con

















Con l'intervento di









Event Partner















Official Radio





Media Partner













Con il patrocinio di











